



COMUNE DI ALCAMO

LIBERO CONSORZIO DEI COMUNI DELLA EX PROVINCIA REGIONALE DI TRAPANI

QUARTA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE DI STUDIO E CONSULTAZIONE

Verbale N.29 del 27-12-2016

Da inviare a: <input type="checkbox"/> Sindaco <input type="checkbox"/> Presidente del Consiglio <input type="checkbox"/> Segretario Generale	Ordine del Giorno: -Prosecuzione lavori per la rivisitazione del regolamento “ Tutela degli animali “ -Varie ed eventuali:
---	---

		Presente	Assente	Entrata	Uscita	Entrata	Uscita
Presidente	Puma Rosa Alba	SI		9.30	11.35		
Vice Presidente	Calandrino Giovanni	SI		9.30	12.40		
Componente	Cuscina' Alessandra	SI		9.30	12.40		
Componente	Cusumano Francesco	SI		9.30	12.40		
Componente	Sucameli Giacomo	SI		12.10	12.40		

L'anno Duemilasedici (2016), il giorno 27 del mese di Dicembre , alle ore 9.30 presso il Palazzo di Vetro piano terra sito in P/zza Josèmaria Escrivà, si riunisce, per la seduta, la IV[^] Commissione Consiliare Permanente di Studio e Consultazione.

Alla predetta ora sono presenti il Presidente Puma Rosa Alba, il V/ce Presidente Calandrino Giovanni, i Cons. Cusumano Francesco, Cuscina' Alessandra e con funzione di Segretaria la sig.ra Anna Lisa Fazio.

Il Presidente Puma coadiuvato dalla Segretaria, accertata la sussistenza del numero legale, dichiara aperta la seduta leggendo il primo punto posto all'OdG: **Prosecuzione lavori per la rivisitazione del regolamento “ Tutela degli animali “**;

Il Presidente Puma, su espressa richiesta dei componenti della commissione, ritorna ad esaminare l'Art. 44e l'art. 45;

Art., 44 Razze di cavallo idonee per il trasporto

1. Sono considerate idonee al lavoro di trazione per il trasporto pubblico le seguenti razze di cavalli e loro incroci: • T.P.R. (Tiro pesante rapido) o altre razze da tiro • Lipizzani • Maremmani • Trottatori, soggetti a valutazione morfologica e di categoria di peso • Altre tipologie individuate e comunicate all'apposito Ufficio comunale competente per la tutela degli animali.

2. Il rilascio di licenze, nel caso di istituzione di servizio destinato alla trazione di vetture pubbliche, anche a fini turistici ed escursionistiche, è subordinato al possesso di uno o più cavalli appartenenti alle razze indicate nel comma precedente. (viene aggiunto “ **in apposito luogo idoneo per la detenzione e custodia dei cavalli al fine di tutelarne il benessere**”).La Commissione di documenterà in merito alla normativa stalle)

Art. 45 Abilitazione del cavallo.

1. L'abilitazione di idoneità al lavoro del cavallo è requisito necessario per l'esercizio dell'attività di trasporto con vettura a trazione animale e per il rilascio e la validità della licenza.

2. Tale abilitazione sarà rilasciata dal Servizio Veterinario Azienda ASP competente per territorio in base al luogo di dimora stabile del cavallo, che provvederà alla redazione e tenuta dell'anagrafe dei cavalli abilitati per le licenze di vetture a trazione ippica che il Comune provvederà ad istituire qualora se ne verificassero le necessità, anche solo per una singola richiesta. (Viene aggiunto “ **L'abilitazione deve tenere conto delle norme in materia di gestione degli equidi**);

3. L'iscrizione all'anagrafe dei cavalli abilitati è attestata in forma scritta e tramite microchip applicato da un veterinario sull'animale.

4. Il titolare di licenza di vettura a trazione animale dovrà provvedere al rinnovo del certificato di idoneità al traino prima della scadenza annuale, presso il Servizio Veterinario dell'Azienda ASP competente per territorio. (Viene aggiunto “**che dovrà verificare che le condizioni riconosciute al momento del rilascio siano ancora sussistenti**);

Si continua la lettura del regolamento dall'art. 53:

Art. 53 Divieti

1. Oltre a quanto già vietato dalla normativa vigente in materia di maltrattamento degli animali, nonché di pesca marittima e di pesca in acque interne, di acquicoltura, di polizia veterinaria e di igiene degli alimenti di origine animale, è fatto assoluto divieto di: • a) lasciare l'ittiofauna in acquari che non abbiano le dimensioni e le caratteristiche di cui al precedente articolo 51; • b) conservare ed esporre per la commercializzazione sia all'ingrosso che al dettaglio, nonché per la somministrazione, prodotti della pesca vivi ad esclusione dei molluschi lamellibranchi

(cosiddetti frutti di mare), al di fuori di adeguate vasche munite di impianto di ossigenazione e depurazione dell'acqua con lunghezza minima quattro volte superiore alla lunghezza dell'animale più grande; oltre i due esemplari la dimensione minima va aumentata del 20% per ogni animale aggiunto; • c) procedere alla macellazione dei prodotti della pesca negli esercizi di vendita al dettaglio, dove detti animali ad esclusione dei molluschi lamellibranchi, dovranno essere mantenuti in vasche con le caratteristiche descritte al precedente punto b) fino alla consegna al consumatore finale; • d) mettere in palio e cedere in premio in occasione di tiri a segno, pesche, riffe, lotterie o analoghe situazioni ludiche, animali acquatici di qualsiasi specie; • e) Tenere permanentemente le chele legate ai crostacei ancora vivi.

Titolo IX - PICCOLA FAUNA

Art. 54 Tutela della piccola fauna

1. In sintonia con i principi e le norme contenute nella Convenzione di Berna 19.09.1979 (recepita con Legge 06.08.1981 n.503), nella Direttiva Habitat Consiglio CEE 92/43 21.05.1992 (recepita con DPR 08.09.1997, n.357 e successive integrazioni), nella Legge n.157/92, nella legge regionale 3 luglio 2000, n.15 (viene aggiunto “ e ss.mm. ii”), il Comune di Alcamo tutela le specie di piccola fauna di importanza nazionale durante tutte le fasi biologiche della loro esistenza, nel loro habitat naturale e durante le rotte di migrazione, svernamento, raduno, alimentazione, riproduzione e muta.
2. Le specie animali - le relative ed eventuali sottospecie, nonché le specie autoctone mediterranee o europee occasionalmente presenti sul suolo comunale - oggetto di tutela sono:
 - a) tutte le specie appartenenti alla classe degli Anfibi;
 - b) tutte le specie autoctone appartenenti alla classe dei Rettili;
 - c) tutti i mammiferi ad eccezione di quanto previsto dalla legge 157 del 1992, il topolino delle case, il ratto nero ed il ratto delle fogne;
 - d) tutti i crostacei di specie autoctone;
 - e) tutte le popolazioni di specie endemiche e di importanza comunitaria di invertebrati dulciacquicoli e terragnoli. È tutelato, inoltre, l'intero popolamento animale proprio delle cavità ipogee ed è vietato detenere pipistrelli di specie autoctone.
3. Sono vietate l'uccisione, il ferimento, la cattura, il maltrattamento in ogni sua forma, la detenzione a qualsiasi scopo, il trasporto, la traslocazione ed il commercio delle specie di cui al precedente punto, fatte salve le deroghe per gli Enti di cui al seguente comma 5.
4. Quanto indicato al precedente punto 1 è esteso anche alle uova e alle forme larvali delle medesime specie animali elencate al precedente punto 2.
5. Chiunque detenga, a qualsiasi scopo e prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, individui appartenenti alle specie di cui al

punto 2, è obbligato a denunciare il possesso, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento, mediante comunicazione scritta da inviare all'Ufficio competente per la tutela degli animali.

Il Presidente alle ore 10.45 interrompe i lavori della commissione, per informarla che per motivi personali dovrà lasciare la seduta attorno alle ore 11.30 e intende proseguire i lavori con il secondo punto all'OdG. Varie ed Eventuali: lettura e approvazione dei verbali delle sedute precedenti: Vengono letti i seguenti verbali : N° 18 del 15-11-2016; N° 19 del 18-11-2016; n° 20 del 22-11-2016; N° 21 del 25-11-2016; N° 22 del 29-11-2016; N° 23 del 01-12-2016; N° 24 del 05-12-2016; N° 25 del 13-12-2016; N° 26 del 16-12-2016; N° 27 del 20-12-2016;

La Commissione li approva all'unanimità.

La Segretaria di questa Commissione è incaricata di coordinare l'invio dei suddetti verbali per la pubblicazione nelle forme di rito.

Alle ore 11.35 il Presidente lascia la Commissione.

Il V/ce Presidente Calandrino riprende i lavori del regolamento.

Il Cons. Cuscina continua la lettura dall'art. 55

Titolo X - ARTROPODI (insetti e ragni)

Art. 55 Tutela degli artropodi

1. Constatato che alcuni insetti sono parte fondamentale dell'equilibrio ecologico del territorio e patrimonio culturale e storico della città, essi sono segnalati ai cittadini ed agli educatori perché siano rispettati e si rafforzi la consapevolezza della loro importanza. Nei giardini, nelle ville storiche, nei parchi, nelle zone boschive e nelle dune è particolarmente tutelata la presenza di tutti gli animali invertebrati ad eccezione di infestazioni nocive alle specie vegetali o animali, autorizzate dal competente Ufficio comunale per la tutela degli animali. Il Comune curerà con attenzione la preservazione delle aree, delle essenze e delle piante di cui questi insetti hanno particolare necessità.

Titolo XI - ANIMALI ESOTICI

Art. 56 Tutela degli animali esotici *1. Per animali esotici si intendono le specie di mammiferi, uccelli, rettili e anfibi facenti parte della fauna selvatica esotica, viventi stabilmente o temporaneamente in stato di naturale libertà nei territori dei paesi di origine e dei quali non esistono popolazioni stabilizzate in ambiente naturale sul territorio nazionale.*

2. I possessori di animali esotici sono tenuti a presentare domanda di autorizzazione alla detenzione al Comune per il tramite del Servizio veterinario Azienda ASP territorialmente competente.

3. *La domanda deve essere corredata dalle certificazioni e dagli atti che consentano la identificazione degli animali e ne dimostrino la legittima provenienza, anche ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modificazioni e integrazioni.*
4. *L'autorizzazione alla detenzione è nominativa ed è rilasciata esclusivamente al legittimo possessore dell'animale.*
5. *La domanda di autorizzazione alla detenzione di cui al precedente comma deve essere presentata dal possessore entro otto giorni dal momento in cui ha avuto inizio la detenzione o dalla nascita dell'animale in stato di cattività.*
6. *I possessori sono, altresì, tenuto a denunciare al Comune, entro otto giorni, la morte o l'alienazione per qualsiasi causa degli animali detenuti.*
7. *L'allevamento per il commercio ed il commercio di animali esotici sono subordinati al rilascio di apposita autorizzazione del Comune.*
8. *La domanda di autorizzazione deve essere inoltrata al servizio veterinario dell'unità sanitario locale territoriale competente.*
9. *L'autorizzazione è valida esclusivamente per l'allevamento ed il commercio delle specie animali indicate nella domanda.*
10. *In caso di cessazione dell'attività di cui al precedente primo comma, dovrà pervenire segnalazione al Comune entro trenta giorni.*
11. *Chi commercia animali esotici appartenenti a specie minacciate di estinzione è tenuto a dimostrare, a richiesta, la legittima provenienza, ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874 e successive modifiche ed integrazioni.*
12. *Le autorizzazioni sono rilasciate dal Comune, su istruttoria a parere favorevole del servizio veterinario delle unità sanitarie locali competenti per territorio.*
13. *Nella fase istruttoria, spetta al Servizio veterinario dell'Azienda ASP accertare: • a) la conoscenza, da parte del possessore degli animali, delle principali nozioni di zoologia, etologia ed igiene, indispensabili per il corretto governo degli animali oggetto della domanda di autorizzazione alla detenzione, all'allevamento per il commercio ed al commercio; • b) che i ricoveri e/ o le aree destinati agli animali possiedano requisiti strutturali ed igienico - sanitari rapportati alle esigenze degli animali da detenersi e forniscano garanzie idonee alla prevenzione di rischi od incidenti alle persone.*
14. *La detenzione, l'allevamento ed il commercio di animali esotici, senza apposita autorizzazione o in condizioni diverse da quelle previste all'atto dell'autorizzazione o ritenute non idonee dagli operatori della vigilanza veterinaria, comportano la revoca della eventuale autorizzazione e l'emissione, da parte del Comune, del provvedimento di sequestro*

cautelativo degli animali, nonché l'eventuale trasferimento degli stessi, a spese del detentore ad un idoneo centro di ricovero indicato dalla medesima commissione. (chiarire quale commissione).

Alle ore 12.10 entra il Cons. Sucameli;

Il Cons. Cuscina riprende la lettura

Titolo XII FATTORIE DIDATTICHE

Art. 57 Attività nelle fattorie didattiche *Le attività culturali e didattiche nelle fattorie all'uopo costituite sono incentivate sul territorio comunale. Esse possono essere esercitate esclusivamente in aziende agricole accreditate ai sensi del Decreto 1 aprile 2009 "Aggiornamento delle disposizioni per l'accreditamento delle aziende o fattorie didattiche" che hanno adempiuto agli obblighi di acquisizione del nulla osta agrituristico e di comunicazione d'inizio attività al comune competente. Le attività didattiche possono essere esercitate autonomamente, anche in assenza di servizi di ospitalità e/o ristorazione, purché siano garantiti gli standard minimi di qualità della vita degli animali allevati in stato di libertà nella fattoria.*

Art. 58 Sanzioni

L'utilizzo, in qualsiasi forma e modalità, del termine "Azienda o fattoria didattica accreditata dalla Regione siciliana" da parte di aziende agricole sprovviste dell'accreditamento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla legge regionale.

Titolo XIII - RINUNCE

Art. 59 Procedura per le rinunce dei cani

Il proprietario o detentore a qualsiasi titolo del cane, nel caso in cui sia impossibilitato a tenere con sé l'animale, può chiedere l'autorizzazione a consegnare il cane presso il Canile o il Centro di Prima Accoglienza, avvalendosi della facoltà di rinuncia della proprietà e nel rispetto della seguente procedura:

1) Presentazione della "Domanda di autorizzazione alla consegna del cane" Il proprietario o detentore del cane presenta la domanda presso l'anagrafe canina indicando una o più cause che impediscono la detenzione del cane e allegando i relativi documenti probatori. La domanda, inoltre, deve essere corredata dalla seguente documentazione: - Certificato di proprietà/iscrizione all'Anagrafe Canina; - Libretto sanitario del cane; - Foto del cane.

2) autorizzazione alla consegna del cane L'anagrafe canina verificata la completezza della domanda e la disponibilità del canile a consentire nuovi ingressi comunica al richiedente l'avvenuto rilascio della autorizzazione alla consegna del cane. Al momento del ritiro il richiedente dovrà fornire la seguente documentazione: - ricevuta attestante l'avvenuto

pagamento del contributo alle spese di mantenimento del cane solo se dovuto come definito dal successivo articolo; - dichiarazione di rinuncia alla proprietà del cane; - il richiedente, munito dell'autorizzazione di cui sopra, può consegnare il cane presso il Canile o il Centro di Prima Accoglienza.

3) *Compilazione della lista d'attesa (a cura dell' Ufficio anagrafe canina)* Nel caso in cui non vi sia disponibilità ad ospitare il cane l'anagrafe canina redige ed aggiorna una lista d'attesa da utilizzare in base ai criteri di priorità o provvede, in alternativa, ad innescare le procedure d'urgenza per l'adozione. Nel caso la rinuncia alla proprietà, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare ulteriori ingressi nel canile. (viene aggiunto “ **che in caso di cucciolate padronali , il proprietario si deve impegnare alla sterilizzazione delle cagne** ”)

Articolo 60 Contributo alle spese di mantenimento del cane.

Il contributo non è dovuto per le rinunce con i seguenti gradi di priorità:

1) *Cane sequestrato/confiscato;*

2) *Cane di proprietà di una persona deceduta senza parenti – senza eredi fino al 2° grado;*

3) *Cane di persona sola anziana/non più autosufficiente senza parenti;*

4) *Famiglie indigenti in condizioni oggettive di bisogno che hanno necessità di collocare il cane in Canile. Il pagamento del contributo è dovuto nella misura di 150,00 euro tutte le altre rinunce.(dovrà essere valutato il pagamento del contributo)*

Articolo 61 Riconsegne dei cani ospitati in canile ai legittimi proprietari

I cani vaganti che vengono accolti in canile saranno riconsegnati ai legittimi proprietari dopo averne fatto richiesta ed avere dimostrato, ai sensi della normativa vigente, il pagamento del contributo da effettuarsi sul conto della Tesoreria Comunale tramite bonifico bancario o tramite bollettino postale. Nel caso il proprietario rifiuti di pagare le spese di recupero e ricovero presso il canile l'Amministrazione provvederà alla riscossione coattiva di quanto dovuto, fatto salvo l'emanazione di ulteriori provvedimenti.

Articolo 62 Disposizioni finali

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento si fa espresso ed integrale rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

Titolo XIV - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 63 Sanzioni

1. *Chiunque commette una violazione del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge, è soggetto al pagamento di una somma da euro 50,00 ad euro 300,00, a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria e con le modalità stabilite dalla legge. Per gli*

stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

2. Chiunque commette una violazione degli articoli 8, 9, 10, 11, 15, 16 e 20 del presente Regolamento, che non sia già punita da altra norma di legge o Regolamento, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità stabilite dalla legge. Per gli stessi articoli la sanzione è proporzionata anche in relazione al numero di animali coinvolti nelle violazioni.

3. Nei casi previsti dalla legge e fatte salve le fattispecie di rilevanza penale, si procede, altresì, al sequestro e alla confisca dei mezzi utilizzati per commettere la violazione, nonché - ove prescritto o, comunque, ritenuto necessario - dell'animale che ne è stato oggetto. Il sequestro e la confisca sono effettuati secondo le procedure disposte dalla norma, con oneri e spese a carico del trasgressore e, se individuato, del proprietario responsabile in solido. L'animale sequestrato viene affidato in custodia ad un'apposita struttura di accoglienza, in possesso dei requisiti di legge e previa convenzione. Dopo la confisca, l'animale viene assegnato alla stessa struttura di accoglienza, che ne è depositaria, per essere consegnato in proprietà a chiunque ne faccia richiesta e garantisca, in maniera documentata, il benessere dell'animale.

4. La violazione compiuta nell'esercizio di un'attività di allevamento, trasporto, addestramento e simili, o comunque commerciale, subordinata al rilascio di un'autorizzazione, licenza o altro atto di consenso comunque denominato, comporta l'obbligo di sospensione dell'attività, fino a che non venga rimossa l'inadempienza, e la successiva revoca del titolo abilitativo, qualora l'infrazione permanga oltre 30 giorni dalla notifica del provvedimento di sospensione o qualora lo stesso tipo di infrazione sia sanzionata più di due volte.

*5. Al fine di assicurare una corretta ed informata esecuzione del presente Regolamento, delle leggi e di altri Regolamenti generali e locali, relativi alla protezione degli animali, l'Ufficio competente per la tutela degli animali anche in collaborazione con la Polizia Municipale (**si aggiunge " e/o con Associazioni di Volontariato di tutela animali"**) provvede alla redazione ed alla diffusione capillare con periodicità almeno annuale di campagne informative anche presso scuole, sedi comunali, associazioni, negozi di animali, allevamenti, ambulatori veterinari.*

Art. 64 Vigilanza

1. Sono incaricati di far rispettare il presente Regolamento gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale ed eventuali incaricati delle associazioni di volontariato, iscritte in apposito registro, come regolamentato dal presente dal presente Regolamento.

2. La Polizia Municipale e gli eventuali incaricati delle associazioni di volontariato vigilano sulla protezione degli animali durante il trasporto.

3. Il Comandante della Polizia Municipale dispone la formazione del personale, appositamente e periodicamente aggiornato su etologia e legislazione che opera in sinergia con l'Ufficio competente per la tutela degli animali, l'ASP, le Associazioni di volontariato animalista del territorio comunale ed ambientaliste e le Onlus.

4. Entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento è creata dall'Ufficio Diritti Animali una Sala operativa d'intervento con personale e collaboratori appositamente formati e periodicamente aggiornati su etologia e legislazione che opera anche in sinergia con la Polizia Municipale, il personale della Polizia Municipale formato ai sensi del precedente comma 3 ed in collaborazione con le Associazioni riconosciute di volontariato animalista.

5. Il Comune esercita, con le associazioni di volontariato, il controllo sul divieto di uso di animali randagi per la sperimentazione.

Art. 65 Incompatibilità ed abrogazione di norme.

Dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento decadono tutte le norme precedentemente in vigore, in contrasto con le norme del presente Regolamento, ed adottate con Regolamenti comunali, ordinanze sindacali e dirigenziali.

Art. 66 Norme transitorie

1. Al fine di facilitare l'adeguamento da parte del proprietario, o detentore a qualsiasi titolo, nonché dei rivenditori di animali alle innovazioni normative introdotte dal presente Regolamento, ove il termine non sia già diversamente e perentoriamente stabilito dal Regolamento medesimo, si fissa in 180 giorni dalla sua entrata in vigore il termine concesso per la messa a norma delle strutture di manutenzione e detenzione degli animali, in applicazione di quanto stabilito dagli articoli 20, 28, 31, 49, 51.

2. Le previsioni dell'articolo 24 per quanto riguarda le uova d'allevamento all'aperto e per la scelta alimentare sono da intendersi applicabili dal primo nuovo appalto successivo all'entrata in vigore del presente Regolamento.

3. Per quanto non previsto dal presente Regolamento Comunale si rinvia alla normativa vigente, della Regione Siciliana e della Repubblica Italiana

Il V/ce Presidente Calandrino ultimata la lettura dei rimanenti articoli li pone a votazione Vengono votati tutti gli articoli tranne il 56 comma 14 , l'art. 60 e 61 che saranno soggetti di ulteriore approfondimento.

La votazione produce il seguente risultato.

Presenti :Calandrino Giovanni – Cuscina Alessandra - Cusumano Francesco – Sucameli Giacomo;

Assenti : Puma Rosa Alba;

Favorevoli Calandrino Giovanni – Cuscina Alessandra – Cusumano Francesco

Contrari Nessuno

Astenuti Sucameli Giacomo

La Commissione Approva.

Il V/ce Presidente Calandrino alle ore 12.40 scioglie la seduta.

La Segretaria
F.to Anna Lisa Fazio

Il V/ce Presidente
F.to Calandrino Giovanni

Il Presidente
F.to Ing. Rosa Alba Puma